



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 192/16/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA nota del 16 maggio 2016 (prot. n. 26334) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso la delibera n. 16 adottata in data 16 maggio 2016 in merito agli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Mirandola, a seguito della segnalazione presentata dai Consiglieri comunali Antonella Mari e Fabrizio Locatelli, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale in relazione alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del numero 9 del periodico *“L'Indicatore Mirandolese”*. In particolare, il Comitato ha rilevato che *“all'interno del periodico comunale oggetto di segnalazione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mirandola, risultavano in data 07/05/2016 effettivamente presenti articoli nei quali veniva fatto espresso riferimento a*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

soggetti istituzionali” e, nel prendere atto che “dalla verifica effettuata in data 13/05/2016 riguardo all'impossibilità di reperire del periodico comunale sul sito istituzionale del Comune di Mirandola [...] non pare più potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000”, ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 10 maggio 2016 con cui il Comune di Mirandola, nella persona del Direttore responsabile del periodico “*L'Indicatore Mirandolese*”, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “*L'Indicatore Mirandolese*” è il periodico quindicinale del Comune di Mirandola, Ente non interessato dalla prossima tornata elettorale prevista per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali. Il n. 9 del periodico, oggetto della richiesta di chiarimenti, è peraltro uscito dopo lo svolgimento del recente referendum, tenutosi il 17 aprile 2016, quindi viene meno l'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 28/2000, semplicemente perché il Comune di Mirandola non è interessato da alcun comizio elettorale;
- sul n. 9 non sono presenti articoli riguardanti Finale Emilia, unico Comune dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, di cui fa parte anche Mirandola, interessato dal rinnovo dell'amministrazione;
- l'articolo pubblicato all'interno della Tribuna riporta l'intervento dei consiglieri comunali mirandolesi del Movimento 5 Stelle, che riferiscono di una vicenda capitata ad una donna di Mirandola in ambito sanitario. La rubrica è peraltro riservata ai gruppi consiliari e anche sotto questo profilo non si comprende in cosa si sostanzi la violazione dell'art. 9;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. articolo 1, comma 5);

RILEVATO che la pubblicazione del periodico "*L'Indicatore Mirandolese*" sul sito istituzionale del Comune costituisce una forma di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, in quanto la pubblicazione del periodico sul sito istituzionale dell'ente è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016;

RITENUTO, tuttavia, che la rimozione dal sito istituzionale del predetto ente del n. 9 del periodico "*L'Indicatore Mirandolese*", il quale all'esito degli accertamenti istruttori non risulta più accessibile, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, quindi, di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi